

Conegliano, lì 24.06.2022

Circolare per la clientela
n. 4/2022

Sommario

1. Premessa	1
2. Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas	1
2.1. Incremento della misura di alcuni crediti d'imposta	1
2.2. Credito d'imposta alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022	1
3. Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 - Incremento	2
4. Credito d'imposta per la formazione 4.0 - Modifiche	2
5. Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari - Proroga	2
6. Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti	2
7. Fondo per l'indennità <i>una tantum</i> dei lavoratori autonomi	3
7.1. Ambito soggettivo	3
7.2. Decreto attuativo	3
8. Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina	3
8.1. Soggetti beneficiari	3
8.2. Determinazione del contributo	3
8.3. Istanza ed erogazione del contributo	4
8.4. Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina	4
9. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE	4
9.1. Presupposti	4
9.2. Finanziamenti garantiti	4
9.3. Operatività della garanzia	4
9.4. Procedura di rilascio della garanzia	5
9.5. Autorizzazione comunitaria	5
10. Obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfetari	5
11. Nuovo esterometro	5
11.1. Ambito soggettivo	5
11.2. Ambito oggettivo	6
11.3. Modalità di trasmissione dei dati	6
11.4. Acquisto di servizi all'estero	6
11.5. Acquisto di beni intracomunitari	7
11.6. Acquisto di beni presenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti	7
11.7. Termine per la trasmissione dei dati	8
11.8. Soggetti in regime di franchigia	8
11.9. Profili sanzionatori	8

1. Premessa

La presente circolare analizza:

- ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina introdotte dal DL 50/2022, c.d. decreto “Aiuti” (**cap. 2 – 9**);
- novità in materia di obblighi di fatturazione elettronica per i soggetti forfetari (**cap. 10**);
- novità in materia di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Nuovo esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica (**cap. 11**).

2. Crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas

Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2.1. Incremento della misura di alcuni crediti d’imposta

Ai sensi dell’art. 2 del DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato:

- dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
- dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
- dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

2.2. Credito d’imposta alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022

L’art. 4 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese “gasivore” pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Analogamente alle altre misure di favore, anche il credito d’imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TIUR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- va utilizzato entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il

visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.

3. Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 - Incremento

Ai sensi dell'art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.6.2023), il credito d'imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).

4. Credito d'imposta per la formazione 4.0 - Modifiche

Ai sensi dell'art. 22 del DL 50/2022, il credito d'imposta per la formazione 4.0 è incrementato:

- per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%.

A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d'imposta è ridotto:

- per le piccole imprese, al 40%;
- per le medie imprese, al 35%.

5. Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari - Proroga

Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.

Modificando il co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l'art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

6. Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti

Con l'art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati".

Quarta o ultima cessione da parte delle banche

In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall'1.5.2022, un'ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), a favore dei "clienti professionali privati" di cui

all'art. 6 co. 2-*quinquies* del DLgs. 58/98 (TUF), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.

7. Fondo per l'indennità *una tantum* dei lavoratori autonomi

L'art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

7.1. Ambito soggettivo

L'indennità spetta ai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).

I suddetti soggetti non devono aver fruito dell'indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito – nel periodo d'imposta 2021 – un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto attuativo.

7.2. Decreto attuativo

Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.

8. Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, l'art. 18 del DL 50/2022 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

8.1. Soggetti beneficiari

I contributi spettano alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

8.2. Determinazione del contributo

Per la concessione dei contributi in esame è prevista una dotazione di 130 milioni di euro.

Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

-
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
 - 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dall'1.1.2020 il periodo d'imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

8.3. Istanza ed erogazione del contributo

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

8.4. Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina

I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*".

9. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE

L'art. 15 del DL 50/2022 introduce una nuova garanzia prestata da SACE per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, delle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e delle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.

9.1. Presupposti

Per accedere alla garanzia, l'impresa deve dimostrare che:

- la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
- l'attività d'impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
- le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

9.2. Finanziamenti garantiti

Le garanzie operano per finanziamenti:

- di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
- destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

9.3. Operatività della garanzia

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre:

-
- il 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - l'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - il 70% dell'importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

9.4. Procedura di rilascio della garanzia

Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:

- in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
- in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per le quali l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del ruolo che l'impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

9.5. Autorizzazione comunitaria

L'applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

10. Obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfetari

Il 1° luglio 2022 coincide con l'obbligo di fatturazione elettronica allargato ai contribuenti di "ridotte dimensioni", ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfetari, le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi, ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 nell'anno precedente.

Solamente per il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Dal 1° ottobre 2022, quindi, anche per i forfetari obbligati, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse entro il termine ordinario, ossia entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.

11. Nuovo esterometro

11.1. Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall'1.7.2022:

- i soggetti passivi che hanno aderito al regime "di vantaggio" (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente non hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Sono esclusi dall'adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 e 9.4.2019 n. 104).

11.2. Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai "soggetti" non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di "privati consumatori" non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

11.3. Modalità di trasmissione dei dati

A decorrere dall'1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all'Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l'elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice "XXXXXXX".

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:

- TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per operare l'integrazione dell'IVA e dell'imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
- TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell'IVA e dell'imposta per acquisti intracomunitari di beni;
- TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

11.4. Acquisto di servizi all'estero

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel *file* XML, in caso di acquisto di servizi dall'estero.

Codice	Campo	Contenuto
TD17	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero (UE o extra-UE)

<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
<Data>	<ul style="list-style-type: none"> Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE o data di effettuazione dell'operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-UE
<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

11.5. Acquisto di beni intracomunitari

Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il *file* XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari.

Codice	Campo	Contenuto
TD18	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore UE
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

11.6. Acquisto di beni presenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel *file* XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.

Codice	Campo	Contenuto
TD19	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Riportare: <ul style="list-style-type: none"> la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura; la data di effettuazione dell'operazione intercorsa

		con il fornitore extra-UE.
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Nel caso in cui l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

11.7. Termine per la trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

11.8. Soggetti in regime di franchigia

L'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 (in corso di conversione in legge) ha esteso, dall'1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via SdI:

- ai soggetti passivi che hanno aderito al regime "di vantaggio" (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- ai soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Ne consegue che non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l'esonero dalla presentazione dell'esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia.

L'adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell'esclusione prevista dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l'ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da considerarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall'invio dell'esterometro.

11.9. Profili sanzionatori

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all'esterometro.

Il novellato art. 11 co. 2-*quater* del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l'introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all'1.7.2022 operata dal DL 146/2021.